

DECRETO DEL DIRETTORE

N. 221 DEL 02/11/2024

OGGETTO:

**Permessi mensili retribuiti ai sensi dell'art. 33, c. 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Dipendente S. M. - matricola 04.**

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14, comma 5, della Legge Regionale 7 aprile 1998, n.8, ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Azienda, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione all'esterno che non siano riservati alla competenza degli altri organi;

RILEVATO che, in ragione del sopra richiamato disposto normativo, competono al Direttore, in via generale e residuale, tutti gli atti che non rientrano tra quelli tassativamente attribuiti al Consiglio di Amministrazione aziendale dall'art. 9, comma 1 della citata Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 28.01.2022 ad oggetto: "Nomina del Direttore dell'ESU – Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona" che attribuisce al medesimo la competenza per la sottoscrizione di ogni negozio giuridico non espressamente riservato ad altri organi;

VISTI gli artt. 3, 4 e 33 della Legge 05 febbraio 1992 n. 104 e s.m. e i. ad oggetto “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

VISTI in particolare:

- l’art. 33, c. 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”;

- l’art. 33, c. 3-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito”;

VISTO il 1° comma dell’art. 33 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018, che testualmente recita: “I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire di tre giorni di permesso di cui all’ art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili”;

VISTE:

- la Circolare Dipartimento Funzione Pubblica Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni - Servizio Trattamento Personale, 6 dicembre 2010, n. 13;
- la circolare INPS 01 marzo 2011, n. 45 “Permessi a favore di persone con disabilità grave. Art. 33 della legge n. 104/1992”;
- la circolare INPS 6 marzo 2012, n. 32 “Decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011. *Attuazione dell’articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. Modifica alla disciplina in materia di congedi e permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità*”;
- la circolare Dipartimento della Funzione Pubblica, Servizio Studi e Consulenza Trattamento Personale, 3 febbraio 2012, n. 1 “*Modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l’assistenza alle persone con disabilità - decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 (Attuazione dell’art. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi)*”;
- la circolare INPS 24 luglio 2012, n. 100 “*Integrazione della circolare n. 45 del 1° marzo 2011 sulla fruizione dei permessi ex art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da parte dei dipendenti dell’Istituto a seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 18 luglio 2011, n. 119*”;

PRESO ATTO:

- della richiesta in data 14.10.2024, assunta al protocollo dell'Ente n. 2460/2024 ed integrazione effettuata in data 15.10.2024, assunta al protocollo dell'Ente n. 2489/2024 conservate agli atti, con la quale il dipendente S. M. (matricola 04), assunto a tempo indeterminato, in forza presso l'Area Affari Generali, Lavori Pubblici e Patrimonio, chiede di usufruire dei permessi di cui all'art. 33, c. 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- che nella suddetta domanda il richiedente dichiara:
 - che la madre A.L. è in stato di handicap in situazione di gravità accertato dalla Commissione Medica competente (del Centro Medico Legale INPS di Verona), Legge 5 febbraio 1992 n. 104 - art. 20 Legge 3 agosto 2009 n. 102 – art. 18 comma 22 Legge 15 luglio 2011 n. 111, per l'accertamento dell'invalidità civile ex art. 3 comma 3 L. 104/1992;
 - di essere nella seguente relazione con la persona disabile in situazione di gravità: FIGLIO;
 - che da parte dell'U.L.S.S. non si è proceduto a rettifiche o non è stato revocato o modificato il giudizio sulla gravità dell'handicap proprio o del familiare;
 - che nessun altro familiare beneficia dei permessi o dei riposi per la stessa persona disabile in situazione di gravità;
 - che nessun altro familiare, coniuge, parte dell'unione civile, convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016) beneficia del congedo straordinario per la stessa persona disabile in situazione di gravità;
 - che la persona disabile in situazione di gravità non è ricoverata a tempo pieno;
 - di risiedere in comune situato a distanza stradale pari o inferiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza della persona da assistere;
 - che il disabile in situazione di gravità è madre del richiedente dal quale intende essere assistito;
- della dichiarazione sostitutiva unica con la quale il sig. S.M. dichiara la conformità all'originale della copia di certificazione della Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap (Legge 5 febbraio 1992 n. 104 - Legge 3 agosto 2009, n. 102 art. 20) del Centro Medico Legale INPS di Verona, rilasciata ai sensi degli artt. 3 e 4 della Legge 104/92 ed attestante che la madre A.L. è persona con handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge 104/92;

VISTO l'art. 20 del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in Legge 3 agosto 2009, n. 102, "Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile";

VISTA la DGR n. 262 del 06.03.2018 avente ad oggetto "Semplificazione e unificazione del procedimento di accertamento dell'invalidità civile. Approvazione Schema di Convenzione-Quadro tra Regione del Veneto e I.N.P.S. per l'affidamento, dall'anno 2018, ad I.N.P.S. delle funzioni inerenti all'accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile per le Aziende U.L.S.S. che hanno attuato la fase di sperimentazione (A.U.L.S.S. n. 3 Serenissima, A.U.L.S.S. n. 4 Veneto Orientale e A.U.L.S.S. n. 9 Scaligera)";

DATO ATTO che sussistono le condizioni previste dalla normativa sopraccitata e che, pertanto, al dipendente S. M. (matricola 04) spettano i permessi di cui all'art. 33, c. 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di riconoscere, per quanto esposto nella parte narrativa, ai sensi dell'art. 33 comma 3 della Legge 104/92 e dell'art. 33 comma 1 del C.C.N.L. del 21.05.2018, al Sig. S. M. (matricola 04), con inquadramento nell'Area degli Istruttori, presso l'Ufficio Affari Generali e Provveditorato nell'Area Affari Generali, Lavori Pubblici e Patrimonio dell'ESU, in riferimento al contenuto della domanda ed alla documentazione allegata, il diritto ad usufruire previa indicazione da parte del fruitore, di tre giorni di permesso mensile retribuiti, fruibili anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili, riproporzionati per i rapporti di lavoro a tempo parziale come previsto dalla normativa vigente, per assistere la madre, sig.ra A.L., persona con handicap in situazione di gravità;
2. che il dipendente è tenuto a comunicare alla struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi (ad ore o a giorni) ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione;
3. di dare atto che tali permessi:
 - sono utili ai fini della maturazione delle ferie;
 - sono utili ai fini della maturazione della tredicesima;
 - sono coperti dalla relativa contribuzione pensionistica e previdenziale;
4. di individuare quale responsabile del procedimento Vito Gulino, Area Risorse Umane dell'ESU di Verona.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8.

AREA RISORSE UMANE
(Vito Gulino)

IL DIRETTORE
(Giorgio Gugole)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di € _____ sul cap. _____

del Conto R / C del Bilancio _____

al n. _____ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, _____

IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE
